

Pubblicato il 11/02/2022

N. 01685/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 08424/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8424 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giuseppe Perticaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Perticaro, Pasquale Perticaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Perticaro in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 146;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Della, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Luciana Mo, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

a) dei calendari della prova orali pubblicati sul sito del MIUR [http://www.istruzione.it/concorso\\_ds/news.shtml](http://www.istruzione.it/concorso_ds/news.shtml) sito MIUR, Prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici pubblicati i calendari della prova orale con le 38 Commissioni/sottocommissioni) con il quale veniva assegnata al Prof. Giuseppe Peticaro la 17 sottocommissione Lazio in data 29.04.2019;

b) del Decreto Dipartimentale n. 738 del 20.05.2019 del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca Integrazione al D.D.G. n.395 del 27/03/2019, avente prot. m\_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019;

c) del Decreto Dipartimentale n. 777 del 24.05.2019 del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Integrazione al D.D.G. n.395 del 27/03/2019 avente prot. m\_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000777.24-05-2019;

d) dei verbali e dei provvedimenti tutti della commissione 17 sottocommissione Lazio relativi all'esame orale sostenuto dal professore Giuseppe Peticaro e redatti in data 31.05.2019, non conosciuti;

e) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PERTICARO GIUSEPPE il 11\11\2019:

a) della graduatoria generale di merito relativa al concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017)

b) del decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. m\_pi.AOODPIT 1205 DEL 1.08.2019 relativo alla pubblicazione graduatoria generale di merito

c) dell'avviso di pubblicazione della graduatoria del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente prot. n. m\_pi.AOODGPER.REGISTRO FUFFICIALE.U.0035372.01-08-2019

d) verbale n. 4 delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale della Sottocommissione n. 17 datata 31.05.2019 e conosciuto dal ricorrente solo in data 30.09.2019

e) della tabella riepilogativa della prova sostenuta dal candidato Giuseppe Perticaro

f) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente grava in sede giurisdizionale i provvedimenti in epigrafe chiedendone l'annullamento.

1. Con un primo motivo di ricorso, la parte ricorrente contesta varie violazioni di legge, tutte direttamente o indirettamente riconducibili ai principi di trasparenza e buona amministrazione.

In particolare, nel ricorso, viene denunciato che per la prova orale l'abbinamento dei candidati alle commissioni d'esame sarebbe stato erroneo.

In sostanza, la parte ricorrente afferma di essere stata erroneamente esaminata per la prova orale dalla commissione n.17.

Il mezzo è rubricato come segue ed è stato riproposto in maniera sostanzialmente

pedissequa nei motivi aggiunti: “*CON RIFERIMENTO ALLA GRADUTORIA GENERALE DI MERITO DEL CONCORSO NAZIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, AL DECRETO DEL DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL MIUR N. m\_pi.AOODPIT 1205 DEL 1.08.2019, DELL’AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA AVENTE PROT. N. M\_PI.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0035372.01-08-2019.*

*VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 35, CO. 3, LETT. A) DEL D.LGS. N. 165 DEL 30.05.2001. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. N. 241/1990 SS.MM.II.. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELLA NOTA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO DEL DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 22.03.2019 ED AVENTE PROT. N. PIAOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA’, TRASPARENZA ED IMPARZIALITA’. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO DI POTERE. INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE “17 SOTTOCOMMISSIONE LAZIO”.*

In disparte i profili di inammissibilità della doglianza, vista l’assenza di una contestazione puntuale dell’esito della prova orale con l’indicazione delle ragioni per le quali la stessa sarebbe stata meritevole di diversa valutazione, deve dirsi che

il motivo è infondato.

In sintesi, ai sensi delle norme di concorso, gli abbinamenti tra candidati e commissioni avrebbero dovuto seguire come criterio quello del codice fiscale. Infatti, l'elenco dei candidati idonei a seguito della prova scritta doveva essere ordinato in relazione al codice fiscale di ciascuno in ordine alfabetico.

I codici fiscali dovevano quindi essere assegnati uno alla volta, in ordine di elenco, alle 38 commissioni/sottocommissioni esaminatrici, con abbinamenti in sequenza.

Questo è esattamente ciò che è accaduto ed a seguito di ciò alla parte ricorrente è stata assegnata la commissione n.17.

Successivamente, tuttavia, l'amministrazione ha dovuto procedere, in autotutela, all'inserimento in elenco di altri 5 candidati che, per errore materiale, non risultavano inclusi tra gli idonei alla prova scritta.

Ad avviso della parte ricorrente, a questo punto si sarebbe dovuto procedere ad una redistribuzione complessiva dei candidati, con una nuova assegnazione.

Tuttavia, ad avviso del collegio, la circostanza di cui sopra, ossia la sopravvenienza di una necessità di rettifica, non era disciplinata dalle norme del concorso, per cui rimaneva nella discrezionalità dell'amministrazione decidere se riassegnare tutti i candidati a diversa commissione, derivandone un differimento delle prove orali di almeno 20 giorni, onde rispettare la prescrizione di cui all'art. 9, comma 7, del Bando (preavviso di almeno 20 giorni prima dell'inizio della prova), ovvero mantenere l'ordine già deciso confermando per tutti la commissione di assegnazione.

La commissione di concorso ha ritenuto maggiormente rispondente a criteri di economicità, speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa lasciare immutati gli abbinamenti già pubblicati, ragione per cui la ricorrente sosteneva la predetta prova con la commissione 17.

Tale valutazione è immune da vizi di legittimità, in assenza di deduzioni puntuali e circostanziate in ordine a discriminazioni specifiche che abbiano interessato la

ricorrente.

Non si è verificata alcuna discriminazione o disparità di trattamento, in quanto tutti gli abbinamenti, da quanto risulta dagli atti di causa, sono stati confermati, con il semplice inserimento dei cinque candidati per i quali è intervenuta la rettifica.

Neppure è dimostrato specificamente in che modo l'assegnazione a diversa commissione avrebbe in qualche modo garantito il buon esito finale della prova per la ricorrente. All'uopo è chiaramente insufficiente un generico riferimento al fatto che la commissione *de qua* sarebbe stata più severa di altre.

Risulta infatti che i quadri di riferimento e i criteri di valutazione della prova orale sono stati definiti dal Comitato tecnico scientifico nominato ai sensi dell'articolo 13 del D.M. n. 138/2017 e pubblicati sul sito istituzionale del Ministero in data 10 maggio 2019.

Nel medesimo documento, il comitato tecnico scientifico ha altresì puntualmente definito i criteri di valutazione, con la relativa pesatura, a cui commissione e sottocommissioni avrebbero dovuto attenersi nello svolgimento delle prove.

Trattandosi di istruzioni e criteri già sufficientemente dettagliati ed immediatamente utilizzabili senza necessità di ulteriori specificazioni, gli stessi sono stati direttamente recepiti ed applicati dalle commissioni nello svolgimento degli esami.

In presenza di criteri dettagliati non può che applicarsi il noto principio della autosufficienza delle valutazioni numeriche, le quali peraltro non sono state specificamente contestate dalla ricorrente.

Ne consegue che, nel caso di specie, non emerge un vizio di legittimità afferente alla nomina della commissione, ovvero all'abbinamento della ricorrente con la commissione e tantomeno in relazione all'operato specifico del seggio di concorso, per cui la stessa incidenza in concreto del lamentato scostamento dalle previsioni della *lex specialis* di concorso si appalesa del tutto evanescente.

Vale aggiungere, che in base alla costante giurisprudenza della sezione: "*Quanto alle valutazioni della commissione d'esame effettuate in forma numerica, deve*

*essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 della legge n. 241/1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio (Consiglio di Stato, sentenza n. 7495/2019; n. 3384/2015; T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 7092/2019). La motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione in relazione ad ogni singolo elaborato ed alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (cfr. Cons. Stato A.P. 7/2017). Il collegio deve realisticamente prendere atto come la giurisprudenza ormai consolidata, e segnatamente quella d'appello, affermi che "Anche successivamente all'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241 il voto numerico, attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti (da ultimo, Consiglio Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 2719; id., Sez. VI, 6 settembre 2005, n. 4529; Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2269; 7 marzo 2005, n. 900; Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7332; T.A.R. Umbria, 28 dicembre 2005, n. 654; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 novembre 2005 n. 2138; T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 maggio 2005, n. 3303; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 305); e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del*

*potere amministrativo da essa esercitato” (così, ex multis, C.d.S., IV, 5 settembre 2013, n. 4457; V, 11 gennaio 2013, n. 102; VI, 11 febbraio 2011, n. 913; IV, 4 maggio 2010, n. 2543; IV, 19 maggio 2008, n. 2293; IV, 10 aprile 2008, n. 1553; VI, 6 settembre 2005, n. 4529; IV, 10 maggio 2005, n. 2269; V, 11 novembre 2004, n. 7332) senza che necessiti, ai fini della legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi (IV, 16 aprile 2012 n. 2166; id. 12 aprile 2011, n. 1612). Tale principio è stato definito “diritto vivente” dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 20, e sentenza 15 giugno 2011, n. 175).*

*Inoltre, deve rilevarsi che le valutazioni espresse dalle Commissioni di esame nei pubblici concorsi non sono sindacabili dal giudice amministrativo nel merito del contenuto del giudizio reso, ma unicamente sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta o travisamento di fatti, o di contraddittorietà ictu oculi rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità (T.A.R. Lazio, Roma, 21 dicembre 2019, n. 14712; Consiglio di Stato, IV, 29 novembre 2016 n. 5016). La giurisprudenza ha ancora osservato (tra le altre Tar Emilia Romagna, Parma, n. 113/2015) che la commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l'esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà.” (cfr. per tutte Tar Lazio, n. 1486/2022 e relative citazioni).*

Nel caso di specie, come in parte già accennato, i criteri appaiono adeguati in



relazione alla procedura di riferimento e non arbitrari.

Inoltre, la fissazione dei criteri numerici con cui valutare ognuno dei parametri fissati dalla commissione costituisce uno strumento idoneo per consentire di svolgere in modo corretto la discrezionalità tecnica di cui è titolare la commissione. Ne consegue la legittimità dell'operato della commissione che ha effettivamente valutato la ricorrente.

Si aggiunga, ed è autonomo rilievo *ad abundantiam* essendo sufficiente, ai fini del respingimento del motivo, quanto *supra* notato, che la violazione dei principi di cui all'art. 1 della Legge 241/90 e degli altri invocati dalla ricorrente deve assumere una minima incidenza materiale sulla posizione reale della stessa per essere rilevante in sede giurisdizionale.

Altrimenti il giudizio amministrativo avrebbe ad oggetto la verifica in astratto della conformità a legge del comportamento dell'amministrazione e non, come invece prevedono ordinariamente la Costituzione ed il codice di rito, una posizione giuridica soggettiva.

Le ipotesi di manomissione degli abbinamenti, ovvero della attribuzione dei voti, o ancora del tempo dedicato alla ricorrente, per potere assumere la pregnanza di un motivo di ricorso, avrebbero dovuto assumere una specificazione e una concretezza che invece manca.

Parimenti, se si sono verificati comportamenti agevolatrici della posizione di altri candidati rispetto alla ricorrente ciò potrà essere oggetto di verifica in altre sedi, ma quanto denunciato in ricorso non ha sostanza sufficiente a configurare una doglianza nel contesto di un ricorso di legittimità, in assenza di prove concrete in ordine al pregiudizio specifico subito dalla ricorrente a causa dell'agevolazione di cui altri sarebbero stati beneficiari.

In virtù di quanto sopra accertato per ciò che concerne la assenza di vizi di legittimità negli atti impugnati, rimane chiaramente assorbito il denunciato vizio di incompetenza della commissione esaminatrice, che è comunque infondato per

quanto detto, essendo stato individuato correttamente il seggio di svolgimento della prova orale.

Il primo motivo di ricorso è quindi da respingere.

2. Con il secondo mezzo di censura, parzialmente riformulato nei motivi aggiunti, viene dedotto quanto segue: *“II. CON RIFERIMENTO AL VERBALE N. 4 DELLE OPOERAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE DELLA SOTTOCOMMISSIONE N. 17 E DELLA TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA PROVA SOSTENUTA DAL CANDIDATO \*\*\*\*.*

*VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. N. 241/1990 SS.MM.II..VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 24 COST.VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, DI PUBBLICITA’, IMPARZIALITA’. ECCESSO DI POTERE”.*

In sostanza, la ricorrente lamenta una incompleta o inesatta concessione dell’accesso agli atti.

Il mezzo è inammissibile oltre che infondato.

Sotto il primo profilo, è noto che al fine di contestare la mancata ostensione di documenti utili a fini difensionali è necessario esperire i rimedi specifici previsti dal c.p.a..

Sotto il secondo profilo, è evidente che una incompleta o inesatta esecuzione dell’accesso agli atti non può rappresentare, di per sé, un valido motivo di doglianza per contestare l’esito di una prova di un concorso pubblico.

Per le medesime ragioni, non ha rilevanza nella presente sede la presunta obbligatorietà della conclusione del procedimento di accesso *de quo*, atteso che tale procedimento ha una sua tipica disciplina e che le richieste di autotutela sono soggette all’applicazione di principi consolidati (per tutte si veda Cons. Stato n. 3277/2020), per cui deve escludersi la sussistenza di un dovere generalizzato dell’amministrazione di provvedere sulle istanze di autotutela.

Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che la richiesta avanzata dai privati nei confronti dell'amministrazione al fine di ottenerne un intervento in autotutela è da considerarsi *“una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, che non fa sorgere in capo all'amministrazione alcun obbligo di provvedere”* (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 2774 del 2012, e 767 del 2013). Invero, come noto *“i provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell'amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell'atto, valutazione della quale essa sola è titolare”* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1469 del 2010 e n. 4362 del 2008).

3. Il ricorso deve quindi essere respinto in tutte le sue articolazioni.

4. La peculiarità delle questioni di lite giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Caputi**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

## IL SEGRETARIO